

C.F.S. - Divisione 7 <sup>a</sup> - Serv. CITES	
Prot. nr. C	19090
Pos. ....	XV A Data 14.5.2015
Assegnata in data .....	
a .....	



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Visto** il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

**Visto** il regolamento (UE) n.995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

**Visto** il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

**Visto** il regolamento di esecuzione (LJE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

**Vista** la legge 6 febbraio 2004, n.36, recante Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

**Vista** la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 5;

**Visto** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 18799 del 27 dicembre 2012. che individua, nell'ambito dell'Autorità nazionale competente per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, la ripartizione interna delle competenze tra le unità organizzative interessate;

**Visto** il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, recante "Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati" ed in particolare l'articolo 6, comma 8, che prevede che "L'autorità amministrativa che riceve il rapporto di cui all'articolo 17,



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che irroga la sanzione per le violazioni disciplinate dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.”;

**Considerate** le specifiche competenze del Corpo Forestale dello Stato;

### DECRETA

#### Articolo 1.

*(.Individuazione della struttura competente).*

1. Il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato è individuato quale struttura competente, nell’ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Articolo 2.

*(Pubblicazione ed entrata in vigore).*

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO